

Assicurazione Multirischi per la Tutela Legale

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “UNIPOLSAI TUTELA LEGALE -
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la difesa legale degli interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE: oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono incluse le seguenti spese: intervento del legale incaricato della gestione del sinistro / legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società / l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, di Parte e di Periti / processuali nel processo penale / di giustizia in favore dell'erario nel processo penale / il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima / la registrazione degli atti giudiziari / indagini per la ricerca di prove a difesa / sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte / di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta / le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico.

La garanzia è operante per:

- ✓ **Danni subiti:** pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività istituzionale.
- ✓ **Danni causati:** resistere a pretese risarcitorie di danni extracontrattuali cagionati a terzi ove risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.
- ✓ **Difesa penale colposa:** la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- ✓ **Difesa penale dolosa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, per le violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- ✓ **Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs.81/2008 e smi):** tutela dei diritti dei Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti. Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, nella loro qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
- ✓ **Tutela della Privacy (D.Lgs.196/03 e smi):** tutela dei diritti del titolare del trattamento, purché Contraente, ai sensi dell'Art.28 del D.Lgs.196/03; responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente.
- ✓ **Arbitrati:** spese degli Arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- ✓ **Controversie con la Società:** controversie con la Società per contratti assicurativi stipulati dal Contraente.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI

Condizioni Aggiuntive [a pagamento]:

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 (D.Lgs.231/01 smi) / Retroattività.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il Fascicolo Informativo]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura i fatti dolosi dell'Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata, salvo i casi contrattualmente previsti.
- ✗ Non sono coperti gli oneri relativi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, Amministratori, Sindaci, Direttori generali e Revisori per vertenze loro private e non direttamente connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni per la società Contraente.
- ✗ Le garanzie non si intendono pienamente operanti se non risultano assicurati tutti i Consiglieri, Sindaci, Direttori Generali e Revisori della società Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

Nelle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono presenti alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- ! derivanti da vertenze sindacali (Art. 28 Statuto dei Lavoratori – L.300/70), in materia di licenziamenti collettivi e per controversie individuali di lavoro;
- ! relative a sinistri da inquinamento dell'ambiente;
- ! derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori della carica o comunque non direttamente inerenti all'espletamento delle funzioni dichiarate né direttamente derivate dalla legge;
- ! in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
- ! inerenti contratti di appalto e/o sub-appalto, fornitura e posa in opera di materiali, recupero di crediti o connesse a vertenze contrattuali;
- ! relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- ! per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ! relative ad atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità ai sensi di legge, ovvero successivamente alla denuncia al Tribunale del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, ovvero successivamente allo scioglimento della Società e/o Ente amministrato o alla richiesta di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.



Dove vale la copertura?

- ✓ Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- ✓ In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, senza oneri aggiuntivi, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo annuale è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere al termine di ogni periodo di assicurazione con un preavviso di almeno trenta giorni. Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.